



IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
- il Regolamento UE 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- in particolare l'art. 67 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n. 103, come modificato ed integrato dal regolamento UE 1046/2018, che ha dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Inclusione", adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione (2014)10130 del 17 dicembre 2014 e modificato in data 8 febbraio 2018;
- il PON "Inclusione" - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014, la cui Autorità di Gestione (AdG), ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione II della Direzione Generale per l'Inclusione sociale e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;
- L'asse 5 del PON Inclusione "Assistenza tecnica";
- La riprogrammazione del PON Inclusione approvata con decisione della Commissione europea C(2019) 5237 dell'11 luglio 2019 che prevede il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di accompagnamento alla misura di sostegno economico, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, limitatamente a quelli indirizzati alla stipula del Patto per l'inclusione sociale o per i quali sono previsti altri servizi di tipo sociale, nonché di estendere la platea dei destinatari anche ad altre persone in povertà, individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente o per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza, indipendentemente dai requisiti previsti per il Reddito di

cittadinanza, che possono beneficiare dei medesimi servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa;

- l'art. 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1988 n. 568 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- il comma 247 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;
- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 che ha previsto l'applicazione dei criteri di rendicontazione per l'assistenza tecnica rimborsabile, di cui agli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche ai programmi finanziati con le risorse nazionali;
- il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, recante "Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196";

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
- il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, come modificato dal Decreto-Legge n.4 del 28 gennaio 2019, che all’art. 22 istituisce la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali;
- il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 29 dicembre 2017 al foglio n. 2419, recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 20 del 25 gennaio 2018, che ha trasferito le funzioni dell’Autorità di gestione del PON Inclusione alla Divisione III della nuova Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione sociale;
- il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2018 al foglio n.116, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;

PRESO ATTO CHE

- con nota prot.5294 del 13 Giugno 2019 , Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale, presso cui è incardinata l’Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD, ha inoltrato richiesta di disponibilità, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA),-ente in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la realizzazione di un progetto di supporto tecnico e amministrativo finalizzato alla implementazione delle attività di controllo di I livello sulle operazioni finanziate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione e del PO I FEAD, valorizzando le competenze che l’Agenzia ha maturato per attività analoghe presso altre amministrazioni;
- La suddetta richiesta si è resa necessaria a seguito dell’indisponibilità, manifestata, da ultimo, con nota del 18 aprile 2019, da parte dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, a garantire, nel quadro della Convenzione tra Ispettorato e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un’ adeguata copertura dei

fabbisogni in materia di controlli di primo livello on desk, manifestati da questa Direzione Generale per gli adempimenti legati all' implementazione del PON Inclusione e del PO I FEAD.

CONSIDERATO CHE

- a seguito delle interlocuzioni intercorse, con lettera prot. n. 92260, in data 19 luglio 2019, INVITALIA ha trasmesso, via PEC, la Proposta progettuale che è stata riscontrata positivamente dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale con nota prot. n. 6822 del 25 luglio 2019;
- il Sistema di Gestione e Controllo del PON Inclusione 2014-2020 (di seguito: "SIGECO") descrive, tra l'altro, le attività di controllo di I livello, con particolare riferimento alle verifiche amministrative on desk;
- secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il Ministero ha valutato positivamente la congruità economica della Proposta progettuale di INVITALIA per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad INVITALIA risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione;
- la nota prot. 0218525 del 03 Settembre 2019 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII - Vigilanza su enti e su società partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;
- il Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e ss.mm.ii, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." , di seguito anche "INVITALIA", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto

attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;

- in particolare l’articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

- il medesimo articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii, dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e ss.mm.ii, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con INVITALIA;

- a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività da essa svolta. In particolare, l’articolo 2, comma 6, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, innanzi richiamato, come sostituito dall’articolo 1, comma 463, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che i diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, pubblicato sulla GU Serie Generale n.233 del 06 ottobre 2007, recante “Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”;

- il 27 marzo 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (Legge finanziaria 2007);

- la stessa direttiva del 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- l'articolo 19, comma 5, della Legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 55-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al Decreto Legislativo. n. 163 del 12 aprile 2006, delle convenzioni stipulate con INVITALIA di cui al Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii.;
- all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

- con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'articolo 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;
- l'articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- l'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che istituisce presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art.5, che prevede tra l'altro che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
- INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- INVITALIA, con nota prot. n. 000872 del 2 agosto 2018, ha comunicato alla Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il Sistema cooperativo e la gestione commissariale del Ministero dello Sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2015-2017, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- in riscontro alla sopra citata nota INVITALIA del 2 agosto 2018, la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su Enti e Società partecipate, con nota prot. n. 0345497 del 27 settembre 2018, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2015-2017 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,66%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del Decreto Legislativo. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lett. q), il Ministero si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;

- la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.484 del 30/05/2018 con la quale il Consiglio dell'Autorità dispone l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra le altre Amministrazioni, in ragione degli affidamenti in house a INVITALIA;

- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

- gli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, che hanno dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, prevedendo specifiche modalità di rimborso dei costi effettivamente sostenuti comprensivi di una quota di costi indiretti;

- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione

e la lett. j) del medesimo art. 1, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;

- INVITALIA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 68 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha elaborato la "Nota metodologica per la determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione in quota % rispetto al totale dei costi sostenuti" – annualità 2016, validata con nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 157322 del 10 maggio 2018;

- la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. AICT n.9257 del 15/11/2016, con la quale l'Autorità di Gestione ha approvato la metodologia dei costi che prevede l'applicazione del tasso forfettario del 25% dei costi diretti per gli affidamenti all'ente in house INVITALIA da parte dei Beneficiari nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;

- la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. AICT n.3617 del 10/04/2017, con la quale l'Autorità di Gestione ha adottato il documento metodologico di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house INVITALIA che integra il precedente nota 9527 del 15/11/2016 per la sola parte relativa alla determinazione del costo del personale interno – fermo restando le modalità di calcolo del tasso forfettario del 25%;

- l'articolo 10, comma 2, lettera f, del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, e alle misure previste dagli artt. 9 e 9-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte di INVITALIA, le misure di accelerazione degli interventi necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo. n. 88 del 2011;

- nel contesto normativo innanzi richiamato, INVITALIA, in particolare attraverso la sua Funzione "Competitività, Infrastrutture e Territori", in forza di plurime convenzioni stipulate con Autorità designate e con Organismi Intermedi di Programmi Operativi relativi ai periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, ha maturato una consolidata esperienza nel supporto alle amministrazioni centrali per le attività di valutazione, verifica, controllo e certificazione;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sull'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del PON Inclusione 2014-2020

DECRETA

ARTICOLO 1

Approvazione della Convenzione con Invitalia s.p.a

E' approvata la Convenzione stipulata tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Invitalia s.p.a., firmata digitalmente il giorno 04 Settembre 2019 ed inerente la realizzazione da parte di Invitalia s.p.a, quale *ente in house*, del supporto tecnico e amministrativo in materia di controlli di I livello sulle operazioni finanziate nell'ambito del PON Inclusione, in ottemperanza a quanto disciplinato nel SIGECO e come specificato nella Proposta progettuale richiamata nelle premesse e allegato alla Convenzione.

La Convenzione approvata, unitamente ai suoi allegati ed alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta, costituisce parte integrante del presente decreto.

ARTICOLO 2

Risorse

E' impegnato a favore di Invitalia s.p.a l'importo complessivo di Euro 7.319.924,15 (settemilionitrecentodiciannovemilanovecentoventiquattro,15) a valere sull'asse 5 del PON Inclusione.

Raffaele TANGORRA

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".



CONVENZIONE

Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 /2016

tra

la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: "Ministero") (C.F. 80237250586) rappresentata dal dott. Raffaele Michele Tangorra, Direttore Generale della suddetta Direzione, presso la quale opera la Divisione III, individuata Autorità di Gestione (di seguito: "AdG") del Programma Operativo Nazionale (di seguito: "PON") "Inclusione", domiciliato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Forno, 8 – 00192 Roma

e

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito: "INVITALIA"), in qualità di soggetto in house del Ministero, con sede in Roma, Via Calabria n.46 (C.F. 05678721001), rappresentata dal dott. Domenico Arcuri, in qualità di Amministratore delegato, entrambi, di seguito denominati le "Parti",

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,

(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- in particolare l'art. 67 del Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, come modificato ed integrato dal Regolamento UE n.1046/2018, che ha dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il PON Inclusione, adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione (2014)10130 del 17 dicembre 2014 e modificato in data 8 febbraio 2018;
- il PON Inclusione - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con decisione della Commissione europea C(2014)10130 del 17 dicembre 2014, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la riprogrammazione del PON Inclusione approvata con decisione della Commissione europea C(2019) 5237 dell'11 luglio 2019 che prevede il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di accompagnamento alla misura di sostegno economico, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, limitatamente a quelli indirizzati alla stipula del Patto per l'inclusione sociale o per i quali sono previsti altri servizi di tipo sociale, nonché di estendere la platea dei destinatari anche ad altre persone in povertà, individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente o per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza, indipendentemente dai requisiti previsti per il Reddito

di cittadinanza, che possono beneficiare dei medesimi servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa;

- l'articolo 5 della Legge n.183 del 16 aprile 1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 29 dicembre 1988 e ss.mm.ii. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione;
- il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 90 del 12 maggio 2016, recante "Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge n.196 del 31 dicembre 2009";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 15 marzo 2017, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
- il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, come modificato dal Decreto-Legge n.4 del 28 gennaio 2019, che all'art. 22 istituisce la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 29 dicembre 2017 al foglio n. 2419, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 20 del 25 gennaio 2018, che ha trasferito le funzioni dell'Autorità di gestione del PON Inclusione alla Divisione III della nuova Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione sociale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2018 al foglio n.116, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;

CONSIDERATO CHE

- il Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e ss.mm.ii, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", di seguito anche "INVITALIA", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti,

promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

- in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii, dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e ss.mm.ii, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con INVITALIA;
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, pubblicato sulla GU Serie Generale n.233 del 06 ottobre 2007, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale";
- il 27 marzo 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e

dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (Legge finanziaria 2007);

- la stessa direttiva del 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- l'articolo 19, comma 5, della Legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 55-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, delle convenzioni stipulate con INVITALIA di cui al Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii.;
- all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

- con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è stata disposta l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'articolo 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;
- l'articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- l'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che istituisce presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art.5, che prevede tra l'altro che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
- INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- INVITALIA, con nota prot. n. 000872 del 2 agosto 2018, ha comunicato alla Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il Sistema cooperativo e la gestione commissariale del Ministero dello Sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2015-2017, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- in riscontro alla sopra citata nota INVITALIA del 2 agosto 2018, la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su Enti e Società partecipate, con nota prot. n. 0345497 del 27 settembre 2018, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2015-2017 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,66%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del Decreto Legislativo. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di

gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lett. q), il Ministero si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;
- la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.484 del 30/05/2018 con la quale il Consiglio dell'Autorità dispone l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra le altre Amministrazioni, in ragione degli affidamenti in house a INVITALIA;
- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- gli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, che hanno dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, prevedendo specifiche modalità di rimborso dei costi effettivamente sostenuti comprensivi di una quota di costi indiretti;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione e la lett. j) del

medesimo art. 1, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)”;
- il Decreto Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014- 2020 che ha previsto l'applicazione dei criteri di rendicontazione per l'assistenza tecnica rimborsabile, di cui agli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche ai programmi finanziati con le risorse nazionali;
- INVITALIA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 68 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha elaborato la “Nota metodologica per la determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione in quota % rispetto al totale dei costi sostenuti” – annualità 2016, validata con nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 157322 del 10 maggio 2018;
- la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. AICT n.9257 del 15/11/2016, con la quale l'Autorità di Gestione ha approvato la metodologia dei costi che prevede l'applicazione del tasso forfettario del 25% dei costi diretti per gli affidamenti all'ente in house INVITALIA da parte dei Beneficiari nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
- la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. AICT n.3617 del 10/04/2017, con la quale l'Autorità di Gestione ha adottato il documento metodologico di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house INVITALIA che integra il precedente nota 9527 del 15/11/2016 per la sola parte relativa alla determinazione del costo del personale interno – fermo restando le modalità di calcolo del tasso forfettario del 25%;
- l'articolo 10, comma 2, lettera f, del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, e alle misure previste dagli artt. 9 e 9-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98,

e adotta, anche in base alle proposte di INVITALIA, le misure di accelerazione degli interventi necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo. n. 88 del 2011;

- nel contesto normativo innanzi richiamato, INVITALIA, in particolare attraverso la sua Funzione "Competitività, Infrastrutture e Territori", in forza di plurime convenzioni stipulate con Autorità designate e con Organismi Intermedi di Programmi Operativi relativi ai periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, ha maturato una consolidata esperienza nel supporto alle amministrazioni centrali per le attività di valutazione, verifica, controllo e certificazione;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale con nota prot. n. 5294 del 13 giugno 2019 ha richiesto ad INVITALIA la disponibilità a fornire un servizio di supporto tecnico e amministrativo finalizzato alla implementazione delle attività di controllo di I livello sulle operazioni finanziate nell'ambito del PON Inclusione i cui termini e condizioni sono disciplinati nella presente Convenzione;
- a seguito delle interlocuzioni intercorse, con lettera prot. n. 92260, in data 19 luglio 2019, INVITALIA ha trasmesso, via PEC, la Proposta progettuale che è stata riscontrata positivamente dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale con nota prot. n. 6822 del 25 luglio 2019;
- il Sistema di Gestione e Controllo del PON Inclusione 2014-2020 (di seguito: "SIGECO") descrive, tra l'altro, le attività di controllo di I livello, con particolare riferimento alle verifiche amministrative on desk;
- secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il Ministero ha valutato positivamente la congruità economica della Proposta progettuale di INVITALIA per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad INVITALIA risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione;
- la nota del 03/09/2019 n. prot. 0218525 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII - Vigilanza su enti e su società partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sull'Asse 5 "Assistenza Tecnica " del PON Inclusione 2014-2020;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. Le premesse, i visto, i considerato e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra il Ministero e INVITALIA per la realizzazione del supporto tecnico e amministrativo in materia di controlli di I livello sulle operazioni finanziate nell'ambito del PON Inclusione, in ottemperanza a quanto disciplinato nel SIGECO e come specificato nella Proposta progettuale richiamata nelle premesse e allegato alla presente Convenzione (Allegato A).

Articolo 2

Soggetti del progetto e compiti

1. Il Ministero in qualità di Autorità di Gestione del PON Inclusione provvede garantire la supervisione dei servizi resi da Invitalia e a fornire l'indirizzo strategico per lo svolgimento delle attività di supporto di INVITALIA di cui alla presente Convenzione.
2. INVITALIA realizza le azioni di supporto alle verifiche amministrative on desk su tutte le domande di rimborso (intermedie e finali) presentate dai beneficiari, relative alle operazioni finanziate nell'ambito del PON Inclusione, volte a verificare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, l'eventuale utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi nonché l'ammissibilità delle spese al contributo dei fondi, secondo le modalità e gli strumenti previsti nel SIGECO.
3. INVITALIA si impegna a presentare un "Piano delle attività", entro 30 gg. dalla data di efficacia della presente Convenzione, recante la descrizione delle modalità operative di svolgimento delle medesime, gli strumenti operativi utilizzati in coerenza con quanto definito nel SIGECO, i tempi di realizzazione, che dovrà essere approvato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale nei successivi 10 gg. lavorativi. Le attività svolte da Invitalia, nell'ambito di quanto disciplinato dal citato piano saranno svolte sulla base dei fabbisogni manifestati dal Ministero e in relazione all'andamento delle attività.
4. INVITALIA nella realizzazione delle attività individuate ai sensi del precedente comma 2:
 - è responsabile dell'esecuzione esatta e integrale delle attività di supporto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esse imputati e dalle stesse derivanti;
 - è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'AdG;

- mette a disposizione, per la realizzazione delle attività, adeguate risorse professionali, tecniche e strumentali;
- individua un referente e comunica sollecitamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ogni variazione relativa a detto nominativo.

5. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 3

Quadro finanziario

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al Piano delle attività sono attribuite a INVITALIA risorse del PON "Inclusione" non superiori a Euro € 5.999.937,83 (cinquemilioninovecentonovantanovemilanovecentotrentasette/83) IVA esclusa.

Articolo 4

Modalità di rendicontazione e di pagamento

1. INVITALIA, a fronte delle attività realizzate presenterà, per ogni semestre, la Rendicontazione delle spese sostenute secondo le tabelle standard di costi unitari e la Relazione delle attività svolte contenenti la descrizione analitica delle attività e le tabelle di rendicontazione con l'indicazione e valorizzazione delle ore/uomo impiegate, per singolo dipendente e separata evidenza delle trasferte e dei giustificativi di spesa.
2. La rendicontazione sarà prodotta entro 120 gg. dalla scadenza del semestre di riferimento oggetto di rendicontazione. La rendicontazione includerà i costi del personale dipendente sulla base di tabelle standard di costi unitari, i costi dei collaboratori, le spese viaggio, le acquisizioni di beni e servizi sulla base dei costi effettivamente sostenuti, nonché i costi indiretti nella misura massima del 25% applicata sui costi diretti ammissibili.
3. Le rendicontazioni, di cui al precedente comma 1, saranno sottoposte all'esame e alla valutazione della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale entro 60 gg. dall'invio della citata rendicontazione.
4. INVITALIA, a fronte delle attività realizzate e previa rendicontazione, da presentarsi secondo la tempistica del precedente comma 2, e successivamente alla valutazione positiva della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale di cui al precedente comma 3, potrà richiedere il pagamento dei costi sostenuti.
5. Il trasferimento delle somme avverrà mediante mandati, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura da parte di INVITALIA.

Articolo 5

Norme regolatrici della Convenzione e modifiche

1. La Convenzione deve essere eseguita osservando tutti i patti, oneri e condizioni di cui al presente atto nonché le disposizioni normative vigenti per quanto non espressamente disciplinato.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione, sono apportate, in via generale, con atto scritto a firma dell'AdG e del rappresentante legale di INVITALIA.
3. Le modifiche, debitamente motivate e comunicate all'AdG, saranno sottoposte ad una valutazione di congruità da parte dell'AdG medesima.

Articolo 6

Cause di risoluzione

1. La presente Convenzione si intende automaticamente risolta nei casi seguenti:
 - quando di fatto INVITALIA abbandoni gli impegni assunti con il presente atto;
 - quando INVITALIA incorra in provata e ripetuta inadempienza degli obblighi assunti con il presente atto;
 - quando il Ministero non corrisponda ad INVITALIA i compensi dovuti per le attività sulle quali è intervenuta la valutazione positiva di cui all'art. 4.
2. In ogni caso, resta fermo il diritto della parte lesa al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 7

Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione

1. Il materiale cartaceo ed informatico elaborato per le attività di supporto oggetto della presente Convenzione è di esclusiva proprietà della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale. Previa espressa autorizzazione scritta, INVITALIA potrà utilizzare tale materiale a condizione che su di esso venga riportato il logo del Ministero, l'indicazione del fondo e del Programma (PON Inclusionione 2014-2020) e l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Articolo 8

Pubblicizzazione del contributo del Fondo Sociale Europeo

1. Le Parti, per tutti i materiali ed i prodotti di cui alla presente Convenzione, devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) n. 1303/2013- ALLEGATO XII e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, nonché alle ulteriori indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PON Inclusionione 2014-2020 pubblicati sul sito del programma al seguente link: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusionione/Pagine/Comunicazione-e-identita-visiva.aspx>.

2. In particolare, entrambe le Parti assicurano che qualsiasi documento prodotto nell'ambito della presente Convenzione contenga una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Articolo 9

Riservatezza

Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da INVITALIA verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Articolo 10

La tutela dei dati personali

1. INVITALIA e il Ministero si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.

2. INVITALIA e il Ministero si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolare;
- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione della presente Convenzione e dei connessi obblighi di Legge;
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

3. INVITALIA e il Ministero dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. Le Parti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione.

4. INVITALIA e il Ministero si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'articolo 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. INVITALIA e il Ministero si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

5. INVITALIA e il Ministero si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione della presente Convenzione, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.

6. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. INVITALIA e il Ministero si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. INVITALIA e il Ministero si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della presente Convenzione.

7. INVITALIA e il Ministero si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente Convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili.

8. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all' art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle amministrazioni indicate nella presente Convenzione. INVITALIA infine informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di INVITALIA.

Articolo 11

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e o validità della Convenzione il foro competente è quello di Roma.

Articolo 12

Durata

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del relativo Decreto di approvazione fino al 31 dicembre 2023. Eventuali proroghe del predetto termine saranno definite congiuntamente mediante intesa scritta tra le Parti, nella quale saranno definiti tempi, modalità e relative condizioni economiche.

2. Il presente atto è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della Parte che la richiede.

3. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n.241 del 7 agosto 1990.

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

Direttore Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione
sociale

Dr. Raffaele Michele Tangorra

Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Amministratore Delegato

Dr. Domenico Arcuri